

<Allegato "B" al repertorio n.42651 ed alla raccolta n.19426

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - OGGETTO - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE.

Art. 1)

E' costituita una società di tipo consortile avente la forma di società per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.2615 ter C.C., e della legge 21 maggio 1981 n. 240, fra imprese operanti nel settore della lavorazione delle pelli e del cuoio, ovvero in altri settori i cui scarichi reflui delle lavorazioni possono essere considerati inquinanti ai sensi di legge ed aventi sede o insediamenti produttivi nel territorio del Comune di San Miniato, nei comuni contermini e nel territorio dell'ATO n.2.

Quando particolari motivi, riconducibili a ragioni di pubblica utilità ovvero a esigenze di economicità o funzionalità dell'impianto o del processo, lo richiedano, il consiglio di amministrazione potrà ammettere come soci anche soggetti aventi sedi o impianti in territori diversi da quelli sopra indicati.

La società assume la denominazione "CONSORZIO CUIOIO - DEPUR SOCIETA' PER AZIONI".

Art.2)

La società ha per oggetto la costruzione, l'ampliamento e la gestione di un impianto di depurazione in Comune di San Minia-

to per il trattamento degli scarichi sia industriali che civili, la costruzione e la gestione di impianti per il riciclo, riutilizzo e smaltimento di rifiuti reflui del processo depurativo, nonché di altri impianti simili o connessi relativi al disinquinamento del territorio nel Comune di San Miniato, in quelli contigui, e nel territorio dell'ATO n.2, la promozione, l'incentivazione e la coordinazione di iniziative per il disinquinamento.

La società potrà compiere, sempre in relazione ai fini ed agli scopi anzidetti, qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria ed economica utile ed opportuna o complementare per il raggiungimento degli scopi stessi.

Potrà fra l'altro, a titolo esemplificativo, stipulare contratti di appalto, prestare fideiussioni, avalli, garanzie reali a fronte di obbligazioni assunte; potrà provvedere alla gestione dell'impianto di depurazione e di eventuali altri impianti realizzati, direttamente o affidandola a terzi o in cooperazione con enti pubblici o privati, così come potrà gestire impianti di terzi. La società potrà, infine, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, partecipare a società costituite o costituende e dare la propria adesione a consorzi di ogni tipo, costituiti o costituendi, i cui scopi siano analoghi, affini o complementari a quello del presente statuto con esclusione, per l'attività di assunzione di partecipazioni, di operazioni nei confronti del pubblico e delle

operazioni di cui alla legge 197/91 e dei Decreti Legislativi 385/93 e 58/98.

L'uso del sistema di depurazione è consentito esclusivamente ad imprese industriali, artigianali e commerciali che siano socie del consorzio a norma del presente statuto e segnatamente del successivo articolo 6.

L'uso del sistema di depurazione è per i soci non solo un diritto, ma anche un obbligo perchè è solo attraverso i contributi versati dai soci per l'utilizzo dell'impianto di depurazione che la società può far fronte ai costi di gestione e così continuare ad erogare il servizio.

Per riscontrate finalità di disinquinamento ambientale e qualora non venga compromessa la funzionalità del servizio per i consorziati, la società potrà consentire l'uso del sistema di depurazione ad altri Enti Pubblici e privati diversi da quelli previsti dal successivo art.6, anche se non soci del Consorzio.

La società consortile, ha altresì, per oggetto, lo svolgimento diretto ed indiretto di tutte le iniziative che possano giovare alle aziende consorziate non solo nel campo della depurazione, ma anche in altri campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessi generali dei consorziati e rappresentarli nei confronti di qualsiasi Amministrazione, Autorità ed Organizzazione economica.

Art.3)

La durata della società è fissata al 31 marzo 2032 e potrà essere prorogata, per deliberazione dell'assemblea degli azionisti consorziati.

Art.4)

La società ha sede nel comune di San Miniato. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'Istituzione di sedi secondarie, unità locali e di uffici in qualunque parte del territorio della U.E.

Art. 5)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II - SOCI

Art.6)

Potranno far parte del Consorzio, fermo quanto disposto dal successivo art.7 del presente statuto esclusivamente le società di capitali o di persone o le imprese individuali di cui al precedente art.1, che abbiano sede o impianti nel Comune di San Miniato e in quelli contermini e nel territorio dell'ATO n.2 ovvero che, a seguito di apposita domanda, gli siano riconosciuti da parte del Consiglio di Amministrazione le particolari condizioni previste dal penultimo comma del precedente articolo 1, che si avvalgano del sistema di depurazione costruito e gestito dal consorzio, e che accettino il regolamento per l'uso del sistema di depurazione.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente consortile e nel rispetto delle normative vigenti possono partecipare alla società anche gli enti locali interessati o altri enti pubblici.

I consorziati parteciperanno all'attività e agli atti sociali a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti.

Art.7)

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Gli Enti Pubblici acquistano azioni denominate di categoria pubblica (categoria A) e non sono tenuti alle obbligazioni fideiussorie di cui ai successivi articoli né ai pagamenti di cui al titolo III.

TITOLO III - OBBLIGAZIONE DEI SOCI

Art. 8)

I soci di cui all'art.6, sono tenuti, ai pagamenti di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11 oltre al rilascio di fideiussione personale, od altra idonea garanzia a favore degli Istituti di credito interessati, per le obbligazioni assunte dalla società in relazione al pagamento delle rate di ammortamento di mutui contratti a fronte di investimenti per la realizzazione, l'ampliamento e/o l'adeguamento degli impianti.

La fideiussione dovrà essere prestata nei limiti della quota globale del piano di ammortamento ai sensi del successivo art.9 del presente statuto.

Art.9)

In conformità all'art.2615 ter C.C. e fermi gli obblighi di cui al precedente art.8 i soci hanno l'obbligo di concorrere alla formazione della provvista in danaro necessaria al pagamento delle rate di ammortamento degli investimenti per la costruzione degli impianti e successivi ampliamenti o modificazioni, senza riserva alcuna.

Ogni socio è altresì obbligato a concorrere alla formazione della provvista necessaria alla copertura delle spese di gestione del consorzio. La quota di competenza è determinata dai successivi commi del presente articolo.

Ai fini della costituzione della provvista per le esigenze finanziarie del consorzio, ai soci è fatto obbligo di effettuare i versamenti pro-quota in via anticipata.

Le obbligazioni di cui al presente titolo fanno carico per intero, a tutti i soci anche qualora essi avessero costruito per proprio conto un depuratore a piè di fabbrica.

I pagamenti di cui al comma precedente saranno effettuati con le modalità e nei termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del calcolo delle somme dovute, in conformità al disposto di cui all'art.2615 ter c.c., secondo comma, i soci sono tenuti a notificare alla società ogni variazione relativa alla attività e/o alle strutture produttive che comporti modificazione nella qualità e/o quantità dello scarico, parametri posti, dal Consiglio di Amministrazione, a base per la deter-

minazione del cosiddetto indice di "inquinamento" nella formazione della tabella dei parametri di inquinamento.

Al fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle obbligazioni sociali il Consiglio di Amministrazione, procederà alla redazione di una tabella dei parametri di inquinamento e dei correlativi contributi consortili, tenuto conto delle entrate della società.

Ogni socio è tenuto al pagamento del contributo spettante.

I soci sono tenuti a comunicare al Consorzio ogni mutamento della impresa o intervenuto all'interno della stessa, anche per gli effetti di cui all'art.2610 C.C. (e così a titolo esemplificativo: variazione denominazione, trasferimento sede, cessazione dell'attività, morte, cessione, trasformazione, fusione, conferimento, affitto di azienda, ecc.).

In caso di cessione, conferimento e affitto di azienda, nonché nei casi di trasformazione, fusione e scissione della società, il cessionario, il conferitario e l'affittuario, la società trasformata, la concentrataria, la derivante dalla fusione, gli enti derivanti dalla scissione, sono obbligati ad assumere la qualifica di soci della società consortile e da tale data subentrano negli obblighi che facevano capo al precedente socio.

Ai fini della decorrenza degli obblighi si fa riferimento alla data di ingresso.

I soci cedenti, conferenti, e quelli che hanno affittato l'a-

zienda, la società che si trasforma o che si concentra, che si fonde, che si scinde saranno liberati dalle obbligazioni nei confronti della società consortile solo dopo puntuale adempimento di tutte le obbligazioni maturate fino alla data del subentro.

Art. 10)

Ogni socio è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui alla convenzione per l'uso del sistema di depurazione da questi sottoscritta all'atto dell'ammissione, nonché alle eventuali future modifiche apportate alla medesima dall'ente consortile e che saranno comunicate ai consorziati di volta in volta tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R.

L'obbligo di utilizzare il sistema di depurazione e di adempiere agli obblighi consortili costituisce per il socio una prestazione accessoria il cui inadempimento giustifica l'esclusione del socio stesso.

Art. 11)

In ragione della natura consortile della società, oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dalla società stessa il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso volontario può essere esercitato anche solo parzialmente (ad esempio in caso di ridimensionamento dell'attività di impresa che richieda un minor uso del sistema di depu-

razione) purchè il recesso possa essere attuato mediante trasferimento delle azioni ad altri soci o a favore del Consorzio nel rispetto della disciplina sull'acquisto di azioni proprie e con le modalità ed i tempi espressamente previsti nella convenzione per l'uso del sistema di depurazione.

Ai sensi di legge hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497-quater c.c.

Compete altresì il diritto di recesso ai soci che non hanno

concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio ed esso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Il consiglio di amministrazione, constatato che, ricorrono i motivi che legittimano il recesso, ne informerà i soci al fine di consentire a questi di rendersi acquirenti delle azioni del socio receduto.

Qualora i soci non esercitassero totalmente o parzialmente il diritto di prelazione sulle azioni del socio recedendo e qualora non vi fossero riserve disponibili per l'acquisto delle azioni da parte della società il consiglio di amministrazione convocherà l'assemblea straordinaria per le conseguenti deliberazioni. In caso di liquidazione del socio receduto da parte della società la valutazione delle azioni avverrà con i criteri di cui all'art. 2437 ter c.c. se si tratta di un'ipotesi di recesso legale; al valore nominale se si tratta di un'ipotesi

di recesso volontario totale ai sensi del 1[^] comma del presente articolo. Qualora infine si tratti di recesso volontario parziale il valore di liquidazione sarà pari al prezzo stabilito dal consiglio di amministrazione. Per tutto quanto non disciplinato si fa rinvio alla normativa di legge in materia.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Qualora a seguito del recesso e della conseguente riduzione delle quantità di refluo industriale da addurre all'impianto il totale degli scarichi residui prenotati risulti inferiore al quantitativo individuato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione quale minimo necessario a rendere economicamente sostenibile il costo complessivo di depurazione per effetto dell'incidenza dei costi di ammortamento ed ammodernamento dell'impianto, il recesso avrà effetto solo dal momento del ripristino del quantitativo minimo. Attualmente tale quantitativo minimo è di mc.4.000/giorno; tale dato sarà aggiornato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art.12)

In ragione della natura consortile della società è ammessa l'esclusione del socio come conseguenza diretta o indiretta della violazione degli obblighi consortili.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio di amministrazione a tale scopo convocato dopo l'accertamento dell'esi-

stenza delle cause sotto elencate:

- Se venga assoggettato a procedura concorsuale, con cessazione dell'attività di impresa nel quale caso l'esclusione opera di diritto;

- Abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi della società;

- In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali qualora non vi sia stata iniziativa di recesso da parte del socio;

- Perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art.6 del presente statuto qualora non vi sia stata iniziativa di recesso da parte del socio;

- Mancato pagamento delle quote cui sono tenuti i soci.

Il socio escluso potrà impugnare la delibera di esclusione nei 30 gg. successivi alla sua comunicazione dinanzi al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 40.

Il socio escluso non moroso sarà liquidato mediante rimborso delle sue azioni e fermi restando gli eventuali crediti della società nei confronti del socio escluso.

Nel caso del socio moroso le azioni saranno acquisite dalla società consortile gratuitamente a titolo di penale per l'inadempimento; negli altri casi il rimborso avverrà mediante offerta in vendita delle azioni agli altri soci.

Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni dei soci e-

esclusi gli amministratori procederanno alla vendita a rischio e per conto dei soci esclusi al miglior offerente che abbia i requisiti per l'ammissione. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di offerte di acquisto le azioni saranno acquistate dalla società consortile al prezzo simbolico di euro 1,00 per azione . Il tutto nel rispetto della disciplina sull'acquisto di azioni proprie.

Qualora a seguito dell'esclusione e della conseguente riduzione delle quantità di reflujo industriale da addurre all'impianto il totale degli scarichi residui prenotati risulti inferiore al quantitativo individuato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione quale minimo necessario a rendere economicamente sostenibile il costo complessivo di depurazione per effetto dell'incidenza dei costi di ammortamento ed ammodernamento dell'impianto, l'esclusione avrà effetto solo dal momento del ripristino del quantitativo minimo indicato. Attualmente tale quantitativo minimo è di mc.4.000/giorno; tale dato sarà aggiornato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 13)

Il capitale sociale è di euro 1.113.450 (unmilione centotredicimilaquattrocentocinquanta) diviso in 7.423 azioni del valore nominale di euro 150 ciascuna. Le azioni sono ripartite ai fini previsti dal presente statuto in

due categorie:

Categoria A: possono essere possedute esclusivamente dagli Enti Pubblici.

Categoria B: possono essere possedute da soggetti individuali, collettivi, privati o pubblici aventi i requisiti di cui al precedente articolo 6.

Le azioni di categoria A qualora vengano emesse non possono superare la proporzione del 5% dell'intero capitale sociale; le azioni di categoria B in tal caso non saranno inferiori al 95% dell'intero capitale sociale. Identiche proporzioni saranno osservate nel caso di futuri aumenti di capitale sociale.

Le azioni sono nominative indivisibili; ed in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di cui all'art.2347 c.c..

La società può emettere azioni fornite di diritti speciali con l'osservanza delle pertinenti norme di legge.

La società, ai sensi dell'art.5 del R.D.239/1942 potrà non emettere i titoli azionari. In tal caso la qualifica di socio sarà provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art.14)

Le azioni di categoria B non possono essere trasferite senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve constatare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.6 nonché l'adempimento degli obblighi di cui al titolo terzo.

La richiesta di trasferimento, che deve essere sottoscritta dalle parti interessate e rivolta al Consiglio di Amministra-

zione, costituisce adesione incondizionata al presente statuto ed ai regolamenti eventualmente vigenti alla data della domanda stessa.

Il trasferimento sia tra vivi che mortis-causa, non preceduto da detta autorizzazione, è privo di qualsiasi efficacia nei confronti della società.

Il socio che abbia perso i requisiti di cui all'art. 6 è tenuto a comunicare la disdetta della convenzione per l'uso del sistema di depurazione di cui all'art. 10 ed a porre le proprie azioni a disposizione del Consiglio di amministrazione, che ha la facoltà di comprarle (nel rispetto della disciplina sull'acquisto di azioni proprie), e rivenderle a chi abbia i requisiti per divenire socio, così come la facoltà di autorizzare il trasferimento diretto ad altra impresa a norma dei precedenti commi.

Nelle ipotesi di violazione da parte del consorziato della convenzione per l'uso del sistema di depurazione si applica la disciplina dell'esclusione.

Al Consiglio di Amministrazione è conferito il compito di accertare la sussistenza dei requisiti e l'adempimento delle obbligazioni previsti per la concessione dell'autorizzazione.

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo delle azioni oggetto di trasferimento o di nuova emissione sulla base del capitale sociale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approva-

to, nonché l'eventuale contributo di ammissione per i nuovi soci con riferimento agli investimenti materiali ed immateriali realizzati dalla società consortile.

Nei confronti delle azioni non può essere acceso nessun vincolo (pegno usufrutto ecc.).

Art.15)

In caso di trasferimento di impresa individuale per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa può subentrare nella società acquistando le azioni e sostituendosi al socio cedente, con il consenso del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo ed il deposito di fidejussione di cui al precedente art.8 e la sottoscrizione del regolamento d'uso del sistema di depurazione previsto dal precedente art.10, nonché l'assunzione degli obblighi inerenti ai pagamenti di cui al precedente titolo III.

Analogo consenso ed identiche condizioni sono necessarie per trasferire le azioni in caso di trasformazione, cessione, fusione, conferimento scissione e affitto dell'impresa socia.

Art.16)

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con l'osservanza delle pertinenti norme di legge e del presente statuto, e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

Le azioni di nuova emissione, saranno emesse con un sopraprezzo calcolato sulla base del capitale sociale e delle riserve

risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Per le azioni di nuova emissione, attesa la natura consortile della società e il particolare interesse sociale a facilitare l'ingresso di nuovi soci o l'incremento della partecipazione degli attuali soci, potrà essere escluso il diritto di opzione.

L'organo amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni, con preavviso non inferiore a giorni sessanta. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse calcolato sulla base della media dell' EURI-BOR a un mese rilevato nel mese precedente a quello di richiesta del versamento maggiorato di sei punti percentuali (6%) in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, salvo i diritti della società a norma di legge.

Art. 17)

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria da assumersi con le maggioranze di cui all'art.22 del presente statuto per l'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti finanziari eventualmente emessi saranno quelli che l'assemblea straordinaria appositamente convocata delibererà.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nomina-

re un componente indipendente del consiglio di amministrazione, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'art.26 del presente statuto.

Art. 18)

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nel rispetto dei limiti di legge.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 26 del presente statuto.

Art. 19)

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

Art. 20)

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.21)

L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo del consorzio.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate

dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore contabile;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art.17 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 18 del presente statuto;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 22)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che

in proprio o per delega rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

b) in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare:

a) in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) del capitale sociale;

b) in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione in proprio o per delega di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione se le azioni sono emesse.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società control-

late sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere. L'avviso di convocazione è comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con raccomandata A.R. ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salve le previsioni espressamente contemplate dall'art.2366 c.c.. In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è regolarmente costi-

tuita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché sempre nel territorio della Regione Toscana.

Essa dovrà essere convocata anche quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, ai sensi dell'art.2367 CC. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea può essere convocata nel maggior termine di giorni 180 (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio sociale. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e che (in caso di emissione dei titoli) abbiano, entro tale termine, depositato le loro azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire alla assemblea, potrà in essa farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta salvo i divieti espressamente indicati nell'art.2372 c.c..

Art. 23)

Qualora la società abbia emesso i titoli azionari, i soci (an-

che ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ai sensi dell'art.2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è così regolato:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle prescritte formalità e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indi-

care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Art.24)

L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità al presente statuto e di legge, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il disposto art.2437 C.C.. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute o rappresentate.

Art.25)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona eletta dai soci intervenuti. L'assemblea su proposta del Presidente nomina il segretario. Potrà nominare come segretario anche un notaio o altra persona di sua fiducia.

Compete al Presidente dell'assemblea l'accertamento del diritto di intervento e della regolarità di costituzione dell'assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità per le votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente, dal segretario o dal Notaio, quando intervenuto.

Art. 26)

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di

esprimere il proprio voto.

Art. 27

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 28)

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari attributivi del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni o di strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie

speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

Art. 29)

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.30)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno membri, anche non soci, che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora alla società partecipano Enti Pubblici con azioni di tipo pubblico, il Consiglio sarà costituito da almeno undici membri. Qualora i membri siano meno di tredici, tre di essi verranno nominati dagli Enti Pubblici, in rappresentanza di tutti gli Enti Pubblici soci, a norma dell'art.2449 C.C., qualora i membri siano

più di dodici i membri di nomina pubblica saranno pari ad un terzo dell'intero Consiglio d'Amministrazione, con approssimazione per difetto.

Gli Enti Pubblici devono far pervenire al Consorzio l'atto formale di nomina dei membri di loro competenza almeno un giorno libero prima della data stabilita per l'elezione dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora non vi provvedano, il Consiglio di Amministrazione verrà formato interamente da membri eletti dall'assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti (per tali intendendosi quelli non nominati a norma dell'art.2449 C.C. sopra richiamato), gli altri consiglieri, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvedono a sostituirli con altri amministratori che restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori così nominati, se convalidati dall'assemblea, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea per la rinnovazione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Si intenderà dimissionario il consigliere che senza giustificato motivo sia assente per tre sedute consecutive alle adu-

nanze del consiglio.

Art.31)

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed uno o più Vicepresidenti; essi restano in carica fino alla scadenza del triennio di cui all'art.30.

Art.32)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di un amministratore, ovvero del Collegio Sindacale, con lettera raccomandata spedita cinque giorni prima del termine fissato per la riunione; la convocazione può essere fatta anche per telefax o e-mail o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con un preavviso minimo di due giorni; nell'invito dovranno essere indicati gli oggetti posti all'ordine del giorno ed il luogo della adunanza che può essere diverso da quello della sede del consorzio.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le riunioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Gli estratti e le copie dei verbali come sopra redatti fanno prova legale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso

delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere inoltre riconosciuto per l'opera svolta un compenso da determinarsi dall'assemblea dei soci, sia per quanto concerne l'entità che la periodicità. Il compenso degli amministratori può essere determinato in misura fissa e/o percentuale di partecipazione agli utili. Tale partecipazione sarà determinata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio sull'utile netto residuo dopo gli accantonamenti a riserva.

Gli amministratori unitamente al compenso in misura fissa e/o percentuale, hanno altresì diritto ad una indennità per cessazione del rapporto di collaborazione nella misura da determinarsi dall'assemblea.

Art. 33)

Il Consiglio nomina un segretario che può essere scelto al di fuori dei suoi membri ed anche non socio.

Art. 34)

Il Consiglio ha i più ampi poteri per l'amministrazione della società; potrà deliberare su tutto ciò che si riferisce all'oggetto della società ed alla sua gestione, fatta eccezione soltanto delle deliberazioni riservate all'assemblea.

In particolare a titolo esemplificativo il Consiglio:

a) delibera su tutti gli affari sociali;

b) stabilisce i regolamenti interni, le norme generali per l'esercizio dell'attività consortile e le clausole del con-

tratto per l'uso del sistema di depurazione;

c) convoca le assemblee generali e ne stabilisce l'ordine del giorno;

d) predispone il bilancio annuale e lo presenta con una relazione all'assemblea;

e) autorizza l'esercizio di ogni azione giudiziaria, ha facoltà di transigere e compromettere nominando arbitri amichevoli compositori;

f) stabilisce l'epoca, le condizioni e le modalità della emissione delle azioni e delle eventuali obbligazioni;

g) nomina e revoca gli impiegati;

h) può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni, escluse quelle riservate per legge, ad uno o più membri, istituendo anche comitati permanenti e giunte direttive, nominare rappresentanti, agenti, consulenti tecnici, legali ed in genere mandatari, scegliendoli anche fuori del consiglio, per operazioni determinate e per tempo limitato fissando anche le retribuzioni relative;

i) autorizza la stipulazione di appalti, compravendita di immobili, costituzione di diritti reali, le iscrizioni, rinunce e cancellazioni ipotecarie;

l) compia qualunque operazione finanziaria con il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio, gli istituti di credito ed in genere con qualsiasi istituto pubblico o privato;

m) provvede al modo di impiego dei capitali disponibili e dei fondi di riserva.

n) delibera la fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis c.c.;

o) delibera l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

p) indica quali amministratori abbiano la rappresentanza della società se non vi ha provveduto l'assemblea;

q) delibera la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

r) delibera l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

s) delibera il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

t) delibera la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Art.35)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento a ciascuno dei Vicepresidenti nominati. In tal senso la firma apposta dal Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, Consiglieri delegati, Direttori generali, Direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Nei limiti stabiliti dall'art.2381 C.C. il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di consigliere delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, il tutto ai sensi dell'art.2389 C.C..

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 36)

L'assemblea dei soci elegge un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti determinandone l'emolumento facendo riferimento alle tariffe professionali vigenti all'atto della nomina e nominandone il Presidente.

Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Qualora alla società partecipino Enti Pubblici, un sindaco effettivo ed uno supplente verranno nominati, in deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, a norma dell'art.2449 C.C., dagli Enti Pubblici soci in rappresentanza di tutti gli Enti Pubblici soci.

Gli Enti Pubblici, a tal fine, devono far pervenire al Consorzio l'atto di nomina dei membri di loro competenza almeno un giorno libero prima della data stabilita per l'elezione del Collegio Sindacale.

Qualora non vi provvedano, il Collegio Sindacale verrà formato da tre membri effettivi e due supplenti tutti eletti dall'Assemblea.

Art. 37)

Nei casi in cui la legge lo consente il controllo contabile sarà esercitato dal collegio sindacale; ove ciò non sia consentito il controllo contabile sarà affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il compenso per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c., in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

TITOLO VIII - BILANCIO E UTILI

Art. 38)

L'esercizio sociale segue l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del consorzio e del relativo bilancio.

Non avendo la società consortile fini di lucro, gli eventuali utili netti, risultanti dal bilancio dovranno essere accantonati in un fondo di riserva ordinario.

E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma e

riserve ai soci, sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-

mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art.40)

Ogni controversia fra i soci titolari di azioni non pubbliche o fra questi ed il consorzio relativamente alla interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo, del presente statuto sociale e degli eventuali regolamenti sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

RINVIO

Art.41)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di consorzi e società consortili, nonché in materia di società per azioni.

Firmato: Michele Matteoli

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO>

Registrato a San Miniato il giorno 28 maggio 2014 al n. 1201 serie 1T.

La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed ai suoi allegati "A", "B" e si compone di 54 (cinquantaquattro) facciate.

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

San Miniato lì 28 maggio 2014